

CREDITO D'IMPOSTA 5.0

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, efficienza energetica e formazione 4.0 e green

DL n°19, 02/03/2024, art. 38 "Transizione 5.0"

Finalità

Sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 - REPowerEU del PNRR.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Interventi ammissibili

L'agevolazione consiste in un credito di imposta relativo all'acquisto di beni che siano contemporaneamente:

- Beni materiali e immateriali "4.0" - di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*)
- Nuovi
- Strumentali all'esercizio d'impresa
- Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- Portino a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento

(*) Ai soli fini del Credito 5.0, si considerano come rientranti tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

A. I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

B. I software relativi alla gestione di impresa SOLO SE acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera A

Nota - Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Nel caso che l'investimento di beni "4.0" raggiunga una delle due riduzioni dei consumi sopra indicate, allora sono agevolabili anche:

- Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (a eccezione delle biomasse) compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, secondo questo schema di calcolo per il costo dell'investimento:

A. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento si considera il 100 per cento del loro costo

B. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento si considera il 120 per cento del loro costo

C. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento si considera il 140 per cento del loro costo

- Spese per la formazione del personale, erogata da soggetti esterni, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi - sino al massimo del 10% degli investimenti "4.0", e comunque sino al massimo a 300.000€

Agevolazione

Il credito d'imposta "5.0" è calcolato sul totale delle spese ammissibili, secondo queste percentuali:

Consumi tot > -3% oppure Consumo processo > -5%	Consumi tot > -6% oppure Consumo processo > -10%	Consumi tot > -10% oppure Consumo processo > -15%
35% (sino a 2.5 milioni €) 15% (tra 2.5 e 10 milioni €) 5% (oltre i 10 milioni €)	40% (sino a 2.5 milioni €) 20% (tra 2.5 e 10 milioni €) 10% (oltre i 10 milioni €)	45% (sino a 2.5 milioni €) 25% (tra 2.5 e 10 milioni €) 15% (oltre i 10 milioni €)

La riduzione dei consumi di cui sopra, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione ex ante e ex post sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000€. Per le imprese non soggette a obbligo di revisione del bilancio, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione da parte del revisore legale sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000€. Il credito sarà concesso solo entro le disponibilità prefissate (6,3 miliardi di euro).

Cumulabilità

Il credito 5.0 non è cumulabile con:

- Credito beni strumentali "4.0" - art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica - art. 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Il credito 5.0 è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tempistiche e Procedure

Il Credito 5.0 riguarda le spese sostenute tra il 01/01/2024 e il 31/12/2025. Per l'accesso al contributo, le imprese presentano apposite comunicazioni al GSE, su moduli specifici in cui è descritto il progetto di investimento e i

relativi costi, sia ex ante sia ex post rispetto al completamento degli investimenti. Inoltre, il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

- Ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni 4.0
- Ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura